



Comune di Udine

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 320/2025 DEL 24/06/2025

OGGETTO: Regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (Piano Antenne). Valutazione Piani di Sviluppo presentati dai Gestori.

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Verde Pubblico e Impianti Sportivi

L'anno 2025 il giorno 24 del mese di giugno alle ore 09:00 si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti ed assenti i sigg:

| COGNOME E NOME | | |
|------------------------|--------------|----------|
| De Toni Alberto Felice | Sindaco | Presente |
| Venanzi Alessandro | Vice Sindaco | Assente |
| Arcella Gea | Assessora | Presente |
| Dazzan Chiara | Assessora | Presente |
| Facchini Arianna | Assessora | Presente |
| Gasparin Stefano | Assessore | Presente |
| Marchiol Ivano | Assessore | Assente |
| Meloni Eleonora | Assessora | Presente |
| Pirone Federico Angelo | Assessore | Presente |
| Toffano Rosi | Assessora | Assente |
| Zini Andrea | Assessore | Presente |

Presenti: 8 Assenti: 3

e con l'assistenza del Segretario Generale del Comune Francesca Finco, che attesta le presenze con le modalità come sopra indicate.

Il Presidente Alberto Felice De Toni constata la presenza del numero legale della seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Viste:

- la Legge 36 del 22.02.2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
- la Legge Regionale n. 3 del 18.03.2011 “Norme in materia di telecomunicazioni”;
- la Legge n. 95 del 04.07.2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”;

Premesso che:

- Il Comune di Udine si è dotato di un Regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della Legge 36 del 22.02.2001 e smi e della Legge Regionale n. 3 del 07.04.2011 e smi che si basa su un approccio autorizzativo;
- Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 28.11. 2022 è stato approvato l’“Aggiornamento n. 2 del Regolamento comunale per la telefonia mobile, al fine di contingentare il numero degli impianti sul territorio comunale” tuttora vigente;

Considerato che ai sensi dell’articolo 4 della Legge 36 del 22.02.2001, lo Stato esercita le seguenti funzioni:

- definizione di limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, secondo criteri omogenei a livello nazionale per tutelare la salute pubblica;
- promozione e coordinamento della ricerca scientifica (epidemiologica e sulla cancerogenesi) sui rischi legati ai campi elettromagnetici, con coinvolgimento di enti pubblici e privati senza fini di lucro. Inoltre, raccolta ed elaborazione dei dati sulle sorgenti elettromagnetiche per uso civile e trasmissione ai ministeri competenti, al fine di supportare il monitoraggio ambientale e una gestione efficiente dello spettro;
- istituzione di un catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili di campi elettromagnetici e delle aree coinvolte, per monitorare i livelli presenti nell’ambiente.
- definizione dei criteri per i piani di risanamento, con priorità, tempi, coordinamento interregionale e valutazione delle migliori tecnologie disponibili;
- identificazione delle tecniche per misurare e rilevare l’inquinamento elettromagnetico;
- stipula di accordi con gestori di elettrodotti e impianti di telecomunicazione per promuovere tecnologie che riducano le emissioni e tutelino il paesaggio;
- definizione dei tracciati per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

- stabilimento dei criteri per determinare le fasce di rispetto attorno agli elettrodotti, vietando in tali zone l'uso di edifici per residenza, scuole, sanità o altre destinazioni con permanenza superiore a quattro ore.

Evidenziato che ai sensi dell'articolo 8 della Legge 36 del 22.02.2001 è riservata ai Comuni la possibilità di *adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato;*

Dato atto che ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale n. 3 del 18.03.2011 il regolamento Comunale per la telefonia mobile, integrabile con il Regolamento Edilizio, disciplina con validità illimitata l'installazione di impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni su tutto il territorio per perseguire obiettivi di:

- Tutela della salute dai campi elettromagnetici;
- Uso razionale del territorio e protezione del patrimonio paesaggistico e culturale;
- Armonizzazione tra interessi pubblici e sviluppo delle reti;
- Identificazione di aree preferenziali e controindicate per gli impianti;
- Minimizzazione degli impatti sul territorio e sul paesaggio;
- Riqualificazione e accorpamento degli impianti;
- Riduzione del numero complessivo di siti, rispettando i limiti di emissione.

Preso atto che il Regolamento Comunale, aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. N. 90/2022 del 28.11. 2022 all'articolo 6, definisce una procedura più restrittiva rispetto alla disciplina normativa generale per la valutazione dei Piani/Programmi di Sviluppo delle reti;

Tenuto conto delle espressioni di giurisprudenza più recenti per cui si ritiene opportuno procedere con la formale valutazione dei piani/programmi di sviluppo presentati dai Gestori;

Preso atto che i Piani/Programmi di sviluppo costituiscono strumenti per l'armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale nell'ambito di un'azione di regolazione della materia a livello locale per il governo del territorio e che pertanto compete all'Amministrazione Comunale valutare se e

quanto siano opportuno procedere con un aggiornamento del Regolamento di cui all'articolo 8 della Legge n. 36 del 22.02.2001;

Valutata l'opportunità di fare salvi i Piani/Programmi di sviluppo presentati dai Gestori entro il 31.03.2024 per effetto delle intervenute espressioni di giurisprudenza e con riferimento al principio del buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione che comprende i principi dell'affidamento e della buona fede;

Visti i Piani/Programmi di sviluppo presentati dai Gestori entro il 31.03.2025;

Considerato che è stata avviata una fase partecipativa per definire il Nuovo Regolamento, come previsto dall'articolo 8 della Legge n. 36 del 22 febbraio 2001, e che si ritiene che i Piani/Programmi di sviluppo presentati dai Gestori non siano pienamente in linea con le esigenze di armonizzazione del Comune di Udine, si ritiene di:

- mantenere validi i Piani/Programmi di sviluppo presentati dai Gestori entro il 31 marzo 2024;
- valutare con il presente atto che i Piani/Programmi di sviluppo presentati dai Gestori per l'anno 2025, non essendo pienamente conformi alle esigenze di armonizzazione del Comune di Udine, non comportano un aggiornamento del Regolamento vigente;
- proseguire con la definizione partecipata del Nuovo Regolamento, ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 con il coinvolgimento diretto dei Gestori e degli altri stakeholder per tutto il 2025;
- ribadire che è competenza del Comune disciplinare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione, nonché minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, con particolare attenzione ai siti sensibili individuati in modo specifico. Resta esclusa unicamente la possibilità di imporre limitazioni generalizzate alla localizzazione degli impianti su tutto il territorio comunale;
- ricordare che la possibilità di derogare ai Regolamenti Comunali, prevista dall'articolo 8, comma 6, della Legge n. 36/2001 e introdotta dall'articolo 7-bis del Decreto-Legge n. 60 del 7 maggio 2024 (convertito con modifiche dalla Legge n. 95 del 4 luglio 2024), per l'implementazione di nuovi servizi a rete nelle "zone bianche" del territorio, è valida solo se adeguatamente documentata al momento della presentazione dell'istanza, ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259 del 1° agosto 2003);

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 07.08.2000;

DELIBERA

1. di approvare le premesse;
2. di mantenere validi i Piani/Programmi di sviluppo presentati dai Gestori entro il 31 marzo 2024;
3. di valutare con il presente atto che i Piani/Programmi di sviluppo presentati dai Gestori per l'anno 2025, non essendo pienamente conformi alle esigenze di armonizzazione del Comune di Udine, non comportano un aggiornamento del Regolamento vigente;
4. di proseguire con la definizione partecipata del Nuovo Regolamento, ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 con il coinvolgimento diretto dei Gestori e degli altri stakeholder per tutto il 2025.

La proposta di deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi per alzata di mano. Con separata votazione unanime e con le medesime modalità, la stessa è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Udine, 20 giugno 2025

Responsabile
Anna Spangher

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Alberto Felice De Toni

Francesca Finco

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/06/2025 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 14/07/2025, ai sensi della L.R. 11/12/2003 n.21 e successive modificazioni.

Udine, 30/06/2025

Responsabile della Pubblicazione

Susanna Fachin